

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1283

DEL 22.04.2010

Oggetto: **Reg. CEE 1272/88 - Regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione ("set-aside"). Annualità 1992-'93.**
Accoglimento richiesta di riesame della ditta Rudas Giovanni Antonio.

Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Reg. CEE 1272/88 - Regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione (cosiddetto "set-aside");
- PREMESSO** che il 31/03/1990 la ditta Rudas Giovanni Antonio ha presentato domanda di accesso al regime di aiuti in oggetto. La domanda si riferiva al periodo dal 01/10/1989 al 01/10/1994 e alla stessa era allegata, fra l'altro, la scheda informativa relativa alle singole particelle interessate al ritiro dalla produzione;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1283

DEL 22.04.2010

- PREMESSO** che fra i terreni oggetto della domanda figuravano anche quelli siti in agro di Perfugas e distinti in catasto al foglio 7, particelle 3 e 4, e al foglio 15, particella 9. Tramite dichiarazione sostituiva allegata, il Signor Rudas dichiarava di esercitare il possesso su tali particelle in virtù di atto di comodato stipulato nel 1983 con i proprietari delle stesse, Signora Andreuccia Baldino e i figli Oggiano Ambrogio, Oggiano Andrea e Oggiano Giorgio;
- PREMESSO** che il controllo eseguito da un funzionario dell'ERSAT il 20/06/1990 presso l'azienda si è concluso con esito positivo. Pertanto, l'azienda ha usufruito dell'aiuto per le annate agrarie dal 1989 al 1993;
- PREMESSO** che nel maggio 1991, con atto di transazione fra le parti, è stato risolto il suddetto contratto di comodato, con effetti a decorrere dal 01/09/1992;
- PREMESSO** che il 18/11/1994, il Corpo Forestale dello Stato ha effettuato un sopralluogo nell'azienda. Con verbale n. 48 del 22/11/1994, è stata contestata al Rudas l'assenza del titolo di possesso delle particelle sopra elencate;
- PREMESSO** che la suddetta irregolarità costituisce violazione ai sensi dell'art. 12, comma 6°, lett. a), del D.M. n. 63 del 19/02/1991 e ss.mm.ii. Tale violazione comporta la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituire gli importi già percepiti nell'intero periodo di impegno (art. 12, commi 8 e 9, del D.M. sopra citato). La condotta accertata configura, inoltre, la violazione dell'art. 2 della L. 898/1986 e ss.mmm.ii. Con il suddetto verbale, pertanto, veniva comminata alla Ditta anche la sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della citata L. 898/1986, in misura pari al totale degli aiuti indebitamente percepiti nelle campagne agrarie dal 1989/90 al 1992/93 relativamente alla superficie risultata irregolare;
- PREMESSO** che, con provvedimento prot. n. 2866 del 16/10/1995, l'ERSAT - Servizio Circondariale di Sassari ha invitato la Ditta a restituire i premi percepiti relativamente alle campagne agrarie dal 1989/90 al 1992/93;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1283

DEL 22.04.2010

- PREMESSO** che il Signor Rudas ha inoltrato memorie difensive all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, competente ai sensi dell'art. 4, comma c, della L. 898/1986. Detta Autorità, esaminati gli scritti difensivi e la documentazione prodotta dall'interessato e sentito il medesimo a seguito di sua specifica richiesta, ha ritenuto che l'irregolarità contestata dal Corpo Forestale dello Stato fosse riconducibile alla sola campagna agraria 1992/93;
- PREMESSO** che, in base alle risultanze della predetta istruttoria, il 07/12/1999 l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha notificato al Rudas una ordinanza-ingiunzione con la quale gli ha ingiunto di pagare la somma di lire 14.060.317 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la sola annata agraria 1992/93, fatto salvo l'obbligo di restituire il premio percepito per la medesima annata;
- VISTA** la memoria difensiva inviata dal Rudas all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi e all'ERSAT il 28/01/1995, nella quale l'interessato riconosce la mancanza del requisito del possesso delle particelle oggetto del comodato relativamente all'annata agraria 1992/93, dichiarandosi disponibile a restituire il premio percepito per tale annata;
- CONSIDERATO** che a seguito della scadenza dell'atto di comodato, il Rudas ha predisposto una domanda di variazione con la quale esclude dal periodo di impegno l'annata agraria 1992/93. Tale rettifica, che reca la firma dell'interessato autenticata in data 24/03/1992, fu consegnata *brevi manu* alla Confagricoltura ai fini del successivo inoltro all'ERSAT. La Confagricoltura, tuttavia, omise di trasmettere la domanda all'ufficio competente;
- CONSIDERATO** che la domanda di rettifica reca una data antecedente alla scadenza del comodato e che la sua mancata consegna all'ERSAT non è dipesa da negligenza imputabile al Rudas;
- CONSIDERATO** che le circostanze sopra esposte escludono l'ipotesi del dolo e della colpa grave da parte del Rudas;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1283

DEL 22.04.2010

- VISTO** l'art. 12, comma 3, del Reg. CEE n. 1272/88, ai sensi del quale il beneficiario può chiedere la rescissione del suo impegno a decorrere dalla fine del terzo anno;
- CONSIDERATO** che il Rudas ha mantenuto l'impegno per tre annate successive alla domanda di adesione, maturando così il diritto a recedere dallo stesso impegno prima della scadenza del termine originario;
- CONSIDERATO** che lo stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Centrale Repressione Frodi ha ritenuto che l'irregolarità accertata sia riconducibile alla sola campagna 1992/93 ed ha pertanto applicato la conseguente sanzione amministrativa soltanto a tale annata;
- RITENUTO** per quanto sopra esposto che la restituzione del premio per set-aside debba riguardare esclusivamente l'annata agraria 1992/93;
- VISTA** la relazione predisposta dal funzionario del Servizio Territoriale del Sassarese e pervenuta con nota prot. n. 724 del 02/02/2010;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3295 del 02/04/2010;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

- ART. 1** di accogliere la richiesta di riesame di cui alla nota della Ditta Rudas Giovanni Antonio datata 28/01/1995; ;
- ART.2** di porre a carico della ditta Rudas l'obbligo di restituire l'importo del premio per set-aside percepito in relazione alla sola annata agraria 1992/93 per i terreni oggetto di comodato con i Signori Baldino-Oggiano;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 1283

DEL 22.04.2010

- ART. 3** di incaricare il Servizio Territoriale del Sassarese di procedere all'istruttoria della pratica e di adottare gli atti conseguenti;
- ART. 4** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla Ditta interessata;
- ART. 5** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Commissario Straordinario

Gianni Ibbà